



Il Riconoscimento Accademico dei Titoli di Studio Esteri



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REACT EU

Il presente documento è stato realizzato da Intellera Consulting S.p.A. in qualità di mandataria del RTI di Assistenza Tecnica al PON "Ricerca e Innovazione" 2014-2020 e CIMEA. Il documento è stato redatto nell'ambito delle attività di supporto al contrasto del fenomeno della falsificazione dei titoli e rafforzamento degli strumenti volti a facilitare la mobilità di ricercatori e studenti finanziate a valere sul PON.

Le informazioni e le opinioni esposte in questo documento sono quelle dell'autore/i e non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale del Ministero dell'Università e della Ricerca. Né il Ministero dell'Università e della Ricerca né qualsiasi persona che agisca per suo conto può essere ritenuta responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Indice Contenuti

Introduzione

1. Differenti modelli di istruzione superiore

2. La Convenzione di Lisbona

3. Dall'equipollenza al "riconoscimento finalizzato"

4. Principali differenze nei sistemi di istruzione

5. Gli elementi di una qualifica: cosa è importante conoscere

6. Fonti informative sui sistemi di istruzione superiore



Introduzione

Il presente documento mira ad offrire una panoramica degli elementi utili al riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri, partendo dai differenti modelli di istruzione superiore, per descrivere nel dettaglio gli elementi propri di una qualifica, si da fornire nozioni e strumenti necessari a chi si occupa a vario titolo di riconoscimento dei titoli di studio esteri, di poter mettere in atto una procedura di riconoscimento adeguata allo scopo e alla finalita della procedura stessa. L' entrata in vigore della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", (d'ora in avanti denominata "Convenzione di Lisbona"), l'11 aprile 1997 e la sua conseguente ratifica in Italia con la Legge 148/2002, ha introdotto nel sistema italiano il concetto di "riconoscimento finalizzato", sostitutivo a quello di "equipollenza" come possibilità esclusiva del riconoscimento di un titolo di studio estero. Tale novità normativa, al fine di essere adeguatamente implementata, non solo richiede una conoscenza della norma stessa, ma anche dei modelli dei sistemi di formazione superiore, dalle loro origini storiche ad oggi, delle loro differenze nonché degli elementi di una qualifica e delle fonti informative da consultare, al fine di operare una valutazione che sia "trasparente, coerente e affidabile", nonché finalizzata alla scopo della procedura stessa.

Capitolo 1

Differenti modelli di istruzione superiore

Nessun sistema educativo è la copia esatta di un altro. Nonostante ciò, esistono tre modelli fondamentali che possono essere considerati alla base della maggior parte dei sistemi educativi del mondo e che hanno tutti radici nel Medioevo: il modello Humboldtiano (Germania), il modello, anch' noto come modello Anglo-Americano (Gran Bretagna) e il modello Napoleonico (Francia). Questi modelli hanno lasciato tracce in tutto il mondo: il sistema educativo francese è stato ripreso in alcune parti dell'Africa; quello britannico in Asia, Africa, Stati Uniti e Australia.

Conoscere le caratteristiche di tali modelli risulta perciò molto utile, soprattutto quando ci si trova davanti a un sistema educativo di cui non si conoscono i dettagli specifici. Infatti, partendo dal presupposto che il Paese che si sta analizzando ha adottato uno dei tre modelli fondamentali, sarà più agevole farsi un'idea generale di come il sistema educativo di quel Paese è strutturato e, conseguentemente, operare una valutazione del titolo estero che si ha di fronte. Si riporta di seguito una breve descrizione di ciascuno dei tre modelli menzionati.

Modello Humboldtiano

Le basi fondamentali del modello universitario tedesco furono poste tra il 1807 e il 1810 con i progetti di Kant, Fichte e Schelling, e si consolidarono grazie alle idee di Wilhelm von Humboldt.

Le idee guida di tale modello furono innanzitutto quelle dedotte dalla nozione di "scienza" ispirata alle riflessioni di Kant sulla nuova funzione della Facoltà filosofica e dalla nozione di università vista sotto il profilo di un'istituzione per l'educazione e la formazione accademica che interagisce con uno spazio culturale che travalica gli angusti confini del singolo Stato nazionale. Fu proprio l'idea di un "ente senza confini" che suscitò un forte interesse a livello internazionale, tanto che, da parte di molti Stati europei, ci fu una forte spinta innovativa in questa direzione e da essa furono mutuati gli elementi strutturali più importanti.

Nella visione di Humboldt, l'università è una comunità di liberi ricercatori, insegnanti e allievi che lavorano, in solitudine e in libertà, all'elaborazione di una scienza funzionale a se

stessa. L'università svolge un'importante funzione socio-politica operando sempre in stretta connessione con la vita pratica e con lo Stato, e soddisfacendone un'importante necessità: quella di assicurare una guida ai giovani. Proprio allo stretto legame tra università e Stato fa riferimento il pensiero di Humboldt: tale legame spiega perché egli insistesse fortemente sul fatto che la nomina dei docenti debba essere riservata in modo assoluto allo Stato.

L'elemento caratterizzante del modello tedesco consiste nel racchiudere in una sola istituzione l'insegnamento e la ricerca scientifica in funzione di una preparazione destinata alla crescita culturale della nuova borghesia. Altri aspetti peculiari del modello tedesco sono: la spiccata autonomia, la dichiarata libertà di ricerca, lo stretto collegamento fra scienza e insegnamento e la concomitanza delle proprie finalità con le esigenze concrete del potere politico. Lo Stato canalizza e dirige la finalità dell'istruzione superiore e ne trova il punto di convergenza con le sue proprie esigenze: da un lato riconosce e favorisce l'istruzione e la ricerca finalizzate al "gusto del sapere e della conoscenza", ma dall'altro ne garantisce un riconoscimento a livello statale per trarne un beneficio diretto, cioè quello della formazione di un'efficiente classe dirigente. A tale scopo, lo Stato concentra su di sé la gestione, l'amministrazione e la politica di indirizzo di tutta la formazione superiore, assicurandosi il "monopolio" dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

L'organizzazione dell'istruzione universitaria era strutturata sulle quattro Facoltà classiche di Teologia, Medicina, Diritto e Filosofia, e sui laboratori, i seminari e gli istituti: nel progetto humboldtiano questi "istituti" hanno giocato un ruolo strategico e sono divenuti il punto di forza del sistema di ricerca tedesco.

La stretta correlazione tra la ricerca e la didattica condusse gli istituti e le biblioteche specialistiche a coordinare le proprie attività attraverso l'organizzazione di "seminari", che di lì a breve sarebbero diventati lo strumento maggiormente utilizzato al fine di convogliare le esigenze di insegnamento e al contempo di ricerca.

Con lo sviluppo industriale della seconda metà dell'Ottocento, e con la necessità di maggior specializzazione professionale dovuta alla crescente espansione del mondo dell'economia, che si rifletteva direttamente sul mercato del lavoro, si assiste alla fondazione di istituti di insegnamento a contenuto tecnico: le Technische Hochschulen - Politecnici.

Riguardo l'accesso agli studi d'istruzione superiore, nel sistema Humboldtiano le istituzioni scolastiche sono differenziate a seconda che diano accesso alle università o agli studi di natura professionalizzante: gli studenti scelgono già il proprio percorso disciplinare nelle scuole, prima di accedere all'istruzione superiore.

Modello Napoleonico

Il 15 settembre 1793 la Francia, tramite l'approvazione della Convention Nationale, abolisce le Università sull'impeto dei moti rivoluzionari: questa risulta essere la base sulla quale Napoleone costruisce il proprio modello di istruzione superiore pochi decenni dopo.

Nel 1806 Napoleone istituisce la Grande Université Impériale, con una struttura articolata su poche sedi dislocate a livello nazionale e governate a livello centrale dallo Stato. Infatti, per Napoleone, la formazione universitaria aveva il compito di costruire una "corporazione laica" direttamente guidata dallo Stato: il sapere, strettamente uniformato e controllato dai ministeri, sostiene le istanze totalitarie e unitarie proprie dell'Impero.

Pertanto, non esistono più le università, ma un unico ateneo inteso come un sistema unitario, uniforme e governato in modo centralizzato, formato da più facoltà: le facoltà diventano quindi un organismo dello Stato e, come tali, sono amministrate direttamente dal potere centrale.

Accanto al sistema basato su un ateneo unico, nascono altre istituzioni d'istruzione superiore dette grandes écoles: sebbene sussistano molte differenze tra le facoltà e le grandes écoles, quella più classica è data dalla natura degli studi impartita in queste differenti istituzioni.

La ragione di questa duplice struttura organizzativa va cercata nelle funzioni tipiche cui i due diversi enti erano deputati. Da un lato, le università recepivano e servivano principalmente esigenze di ricerca e di istruzione, dall'altro lato, le grandes écoles assolvevano più propriamente a un compito di formazione di tecnici e burocrati altamente specializzati per l'esercito e l'amministrazione pubblica dello Stato.

L'accesso alle grandes écoles, il cui modello paradigmatico fu costituito dall'École Polytechnique nel 1794, era fortemente selettivo: era previsto un rigoroso esame di ammissione; la frequenza ai corsi era obbligatoria; la disciplina scolastica era severa; i corsi di studio e i programmi di insegnamento erano rigorosamente definiti e gli studenti ivi diplomati avevano accesso di diritto ai più alti ranghi civili e militari dell'amministrazione pubblica.

Le facoltà erano anch'esse controllate centralmente dal Ministero dell'Educazione Nazionale, a differenza delle Scuole che erano controllate dai Ministeri di settore: l'accesso alle facoltà era libero e chi usciva da queste ultime conseguiva semplicemente un titolo di istruzione, mentre chi usciva da una Scuola "consequiva" un posto di lavoro all'interno dell'amministrazione dello Stato.

Rimanevano solo l'autonomia nel reclutamento dei professori universitari e la cosiddetta franchigia, per cui la forza pubblica non poteva entrare nelle sedi dell'insegnamento superiore se non su richiesta dei titolari delle cariche accademiche.

Modello Anglo-Americano

Il sistema cosiddetto Anglo-Americano basa la propria struttura sul sistema medievale in riferimento ai cicli di studio (Bachelor, Master, Doctorate).

In Inghilterra, intorno alla metà del XIX secolo, furono fondati nuovi atenei per l'insegnamento di alcune discipline fino ad allora poco sviluppate: ingegneria, scienze sociali, lingue moderne e storia.

Il livello *undergraduate* degli studi (Bachelor), veniva utilizzato principalmente per la formazione e l'istruzione delle persone appartenenti alle classi più abbienti: perciò si prediligeva il trasferimento delle conoscenze - concentrandosi su uno o due aspetti principali della disciplina - piuttosto che introdurre gli studenti agli aspetti di ricerca scientifica.

Negli Stati Uniti fu il modello britannico ad avere la maggiore influenza, ma anche le idee della Rivoluzione francese lasciarono il segno, soprattutto per il concetto di uguaglianza: l'accesso all'istruzione superiore deve essere concesso a tutti; gli studenti accedono all'istruzione a partire dalle proprie capacità e le differenti discipline possono essere studiate a livelli differenti a seconda di tali capacità individuali.

La struttura del sistema statunitense, con la sua divisione in programmi *undergraduate* e *graduate*, è certamente comparabile alla struttura britannica, ma negli Usa gli studi di livello *undergraduate* servono ancora oggi per fornire un ampio background di conoscenze, soprattutto nei primi due anni degli studi: la ricerca scientifica non fa parte di solito di tali programmi.

Il concetto statunitense delle Graduate School invece, deriva dal sistema Humboldtiano, dove tali scuole sono strutturate secondo il modello tedesco delle Hochschule (Universität): queste scuole sono posizionate al di sopra degli studi di livello *undergraduate* ed enfatizzano periodi di formazione specialistica e di ricerca. L'accesso agli studi universitari avviene tramite programmi di impostazione generalista, dove gli studenti si preparano su un ampio numero di materie.

Caratteristiche generali dei tre modelli

a) Modello Humboldtiano:

- scelta degli studi specialistici durante la scuola superiore;
- sistema binario d'istruzione superiore che distingue gli studi accademici da quelli professionalizzanti;
- ricerca condotta già nei primi anni degli studi universitari;
- creazione di appositi centri per la ricerca all'interno degli atenei detti 'dipartimenti';

- cicli «lunghi» degli studi.

b) Modello Napoleonico:

- altamente centralizzato;
- accesso all'istruzione superiore molto selettivo;
- uniformità dei programmi;
- ricerca condotta fuori dalle università.

c) Modello Anglo-Americano:

- accesso all'istruzione superiore tramite studi generalisti;
- due fasi degli studi universitari (*undergraduate* e *graduate*);
- programmi accademici e professionalizzanti offerti nelle medesime istituzioni;
- attività di ricerca condotte a livello *graduate*;
- suddivisione delle discipline in livelli.



Capitolo 2

La Convenzione di Lisbona

Come già precedentemente accennato, risulta essenziale per chiunque si occupi di riconoscimento accademico dei titoli di studio esteri avere familiarità con una normativa fondamentale in questo settore: la *"Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea"*¹, nota anche con la dizione sintetica di *"Convenzione di Lisbona"* perché approvata l'11 aprile 1997 dalla conferenza diplomatica ospitata dalla capitale portoghese. La sua ratifica da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002.

La Convenzione sul Riconoscimento di Lisbona è, come indica il titolo, un accordo tra Stati membri, e quindi ha valore giuridico. Non si tratta tuttavia di un accordo tra istituti, nel senso che nei Paesi i cui istituti di istruzione superiore sono autonomi, tali istituti non possono essere obbligati a seguire la Convenzione a meno che non sia stata incorporata nella legislazione nazionale. La normativa si applica ai Paesi della Regione Europa dell'UNESCO (che comprende non solo i paesi europei, ma anche Australia, Nuova Zelanda, Israele, Stati Uniti e Canada) che hanno ratificato la Convenzione e che sono quindi tenuti *'ad adottare le misure necessarie garantire l'attuazione delle sue disposizioni sul [loro] territorio'*.

La mobilità internazionale di studenti e laureati e la libera circolazione dei professionisti sono spesso ostacolate dal mancato riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. Per questo motivo, i processi di internazionalizzazione che coinvolgono oggi in particolare i sistemi educativi e il mondo delle professioni devono necessariamente creare delle infrastrutture di sostegno che facilitino e fluidifichino i differenti flussi di mobilità.

Una di queste infrastrutture è proprio la Convenzione di Lisbona che ha come obiettivo principale quello di facilitare il riconoscimento accademico e la mobilità degli studenti adottando procedure di riconoscimento chiare e criteri di riconoscimento uniformi e trasparenti.

Note

¹ Il testo della Convenzione di Lisbona in lingua inglese, corredato da una traduzione in lingua italiana, nonché la legge italiana di ratifica sono pubblicati nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2002.

I principi ispiratori e gli obiettivi della Convenzione di Lisbona

I principi ispiratori della Convenzione di Lisbona descritti nel suo preambolo sono i seguenti:

La realizzazione del diritto all'istruzione:

"il diritto all'istruzione è uno dei diritti dell'uomo e l'insegnamento superiore, che è fondamentale per perseguire e migliorare il sapere, rappresenta un patrimonio culturale e scientifico eccezionalmente ricco tanto per i singoli che per la società"

Il diritto al riconoscimento dei titoli di studio:

"un equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del diritto all'istruzione e una responsabilità della società"

La responsabilità internazionale delle università:

"l'insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo vitale per la promozione della pace, della comprensione reciproca e della tolleranza, nonché per creare fiducia reciproca fra i popoli e le nazioni"

La diversità come valore:

"l'ampia diversificazione dei sistemi di istruzione nella regione europea riflette la sua eterogeneità culturale, sociale, politica, filosofica, religiosa ed economica, un patrimonio eccezionale che dovrebbe essere pienamente rispettato"

L'accesso alla diversità:

"consentire a tutti i popoli della regione di sfruttare appieno tale ricco patrimonio di eterogeneità, agevolando l'accesso degli abitanti di ogni Stato e degli studenti di tutti gli istituti di insegnamento di ogni parte alle risorse educative delle altre Parti, e più specificamente rendendo meno gravoso l'impegno di continuare gli studi o completare un periodo di studi presso gli istituti di insegnamento superiore di quelle altre Parti"

Il riconoscimento come motore della mobilità:

“il riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree rilasciati da un altro paese della regione europea rappresenta una misura importante per promuovere la mobilità accademica tra le Parti”.

Gli obiettivi che la Convenzione di Lisbona vuole raggiungere sono numerosi e innanzitutto riguardano gli obiettivi specifici sul reciproco riconoscimento dei titoli di studio:

- consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i paesi;
- facilitare i programmi di scambi accademici studenteschi garantendo il riconoscimento dei periodi e dei cicli di studio effettuati all'estero;
- utilizzare i titoli accademici nazionali finali per l'accesso al mercato del lavoro e delle professioni regolate in tutti i paesi o per proseguire gli studi a livello più avanzato;
- aumentare la quantità, la qualità e la trasparenza dell'informazione disponibile sui sistemi nazionali di istruzione superiore, sulle università e i loro programmi, sull'offerta formativa, sui titoli di studio anche attraverso lo sviluppo dei centri nazionali d'informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli e la diffusione di nuovi strumenti di certificazione come il Diploma Supplement.

Agli obiettivi specifici la Convenzione ne aggiunge ulteriori di più ampia portata:

- sostenere, con misure nel campo del riconoscimento, lo sviluppo dei programmi di internazionalizzazione degli atenei e le iniziative di cooperazione universitaria internazionale promosse dalle organizzazioni internazionali, dai governi nazionali sul piano bilaterale e multilaterale, dalle singole istituzioni di istruzione superiore;
- creare un sistema generale di riconoscimento dei titoli a finalità accademiche che si affianchi al parallelo sistema generale di riconoscimento dei

titoli professionali grazie alle Direttive europee in materia di libera circolazione dei professionisti e in prospettiva mondiale grazie agli accordi WTO sulla liberalizzazione degli scambi dei servizi professionali (Gats);

- facilitare il processo di riforme in atto nei paesi dell'est europeo e creare un contesto favorevole alla collaborazione tra università di tutti i paesi europei e agli scambi studenteschi est-ovest;
- superare il preesistente sistema - datato e molto frammentato - di convenzioni europee settoriali con un'unica Convenzione basata su principi più aggiornati alla luce dei processi di internazionalizzazione in atto e condivisa tra le due grandi organizzazioni internazionali con competenze in materia di riconoscimento dei titoli: l'UNESCO e il Consiglio d'Europa.

Le regole del riconoscimento secondo la Convenzione

La prima e la seconda sezione della Convenzione sono dedicate alla terminologia e alle autorità coinvolte nei processi di riconoscimento. Si entra nel vivo con la terza sezione della Convenzione che fissa le quattro grandi regole alle quali devono attenersi i soggetti in campo: università, uffici di riconoscimento e singoli.

La Convenzione stabilisce il diritto di ciascuno a veder valutato il proprio titolo di studio e vieta qualsiasi discriminazione di sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile.

Prima regola

Il riconoscimento dei titoli di studio deve avvenire esclusivamente sulla base di una adeguata valutazione delle conoscenze e delle competenze acquisite.

Durante la procedura di riconoscimento non dovranno essere considerati fattori di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio e diversi dalle competenze e conoscenze acquisite.

Seconda regola

Le procedure e i criteri impiegati per la valutazione dei titoli esteri e per il loro riconoscimento devono essere "trasparenti, coerenti e affidabili".

L'ente che riconosce il titolo estero deve dunque rendere noti i propri criteri di valutazione (trasparenza). Tali criteri devono essere certi e non discrezionali; devono cioè applicarsi ai richiedenti senza sensibili differenze di comportamento tra un'istituzione e l'altra (coerenza). I criteri di valutazione devono infine essere fondati su principi validi e condivisi nella comunità scientifica internazionale, e seguire codici di buona pratica (affidabilità).

Terza regola

La decisione di riconoscere un titolo estero è adottata sulla base di adeguate informazioni: fornire informazioni utili è compito del richiedente e dell'università che ha rilasciato quel titolo.

Le informazioni devono essere adeguate a descrivere la natura dell'istituzione che ha rilasciato il titolo, le caratteristiche del corso di studio seguito e il valore del diploma. Le informazioni devono essere inoltre fornite "in buona fede". In questo modo l'organismo che effettua la valutazione è in grado di valutare correttamente ed eventualmente di dimostrare che il richiedente non soddisfa i requisiti o ha fornito dati falsi o fuorvianti.

Quarta regola

Le decisioni relative al riconoscimento devono essere adottate entro un lasso di tempo "ragionevole" e nel caso di mancato riconoscimento il richiedente deve poter appellarsi ad una autorità definita dalla normativa nazionale.

Tale regola riguarda la durata del procedimento e la possibilità di interporre appello in caso di rifiuto. Il testo finale approvato a Lisbona ha tenuto conto delle preoccupazioni di numerosi paesi ed ha evitato di fissare un limite preciso per la conclusione del processo di riconoscimento. Sono quindi i paesi aderenti a definire autonomamente la durata massima di un

procedimento. Nella linea della trasparenza, il rifiuto del riconoscimento di un titolo deve essere motivato e deve contenere l'indicazione di eventuali procedure alternative.

Il riconoscimento per l'accesso all'università

La quarta sezione della Convenzione di Lisbona regola il riconoscimento dei titoli esteri di scuola secondaria per l'accesso alle diverse forme di istruzione superiore presenti in un Paese. Tale capitolo riflette le forti differenze esistenti tra i Paesi firmatari in tema di durata della scolarità, di struttura e diversificazione dell'istruzione superiore, di bilancio tra formazione generale e formazione professionale, di selezione degli accessi. A queste differenze la Convenzione fa fronte elaborando un codice di comportamento di sette norme condivise.

Prima norma

Se un titolo consente in un Paese di accedere a quel sistema di istruzione superiore, esso sarà accettato anche dagli altri Stati come titolo valido per l'accesso ai rispettivi sistemi nazionali di istruzione superiore.

Tale norma è tuttavia temperata dalla possibilità di rifiutare l'accesso ad un titolo estero qualora sussistano sostanziali e comprovate differenze tra i requisiti generali di accesso nei due Paesi: è il caso di quei paesi nei quali la scolarità pre-universitaria ammonta complessivamente a 10 o 11 anni.

Seconda norma

Se un titolo consente l'accesso solo ad alcune tipologie di istituti di istruzione superiore o ad alcune aree disciplinari e non ad altre, il Paese ricevente può limitare l'accesso con quel titolo ad analoghi istituti di istruzione superiore o ad analoghi programmi.

In questo caso si tiene conto del fatto che in alcuni Paesi determinati titoli di scuola secondaria danno accesso solo ad alcune istituzioni o corsi specifici: anche il paese estero può dunque limitare l'accesso.

Terza norma

Se in un Paese l'ammissione a programmi particolari di insegnamento superiore dipende dalla presenza di requisiti specifici, oltre a quelli generali previsti per l'accesso, i Paesi di destinazione possono imporre la presenza degli stessi ulteriori requisiti.

Troviamo infatti sistemi dove sussiste una distinzione tra condizioni "generali" di accesso all'istruzione superiore e condizioni "specifiche" per l'accesso a determinati corsi.

Quarta norma

Se in un certo Paese i diplomi di scuola secondaria danno accesso all'insegnamento superiore a patto di superare ulteriori esami di ammissione, gli altri Paesi concederanno l'accesso solo se tali requisiti vengano soddisfatti.

Abbiamo qui descritto il caso in cui l'ammissione ad un determinato istituto di insegnamento superiore (numero chiuso) o ad un determinato corso di studio (ad esempio medicina) sia limitata o selettiva. Nei casi di ammissione a numero chiuso o selettivo, occorre assicurare che la valutazione dei titoli di studio stranieri venga effettuata in base a principi di equità.

Quinta norma

A chi viene dall'estero per studiare può essere richiesto di dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua (o delle lingue) in cui viene impartito l'insegnamento nazionale.

Tale regola è ragionevole e di assai agevole comprensione.

Sesta norma

Non sussiste l'obbligo di riconoscimento dei titoli di studio "non tradizionali" per l'accesso al proprio sistema di istruzione superiore nei Paesi in cui tale tipologia di qualifiche non sia prevista.

In numerosi Paesi si può accedere all'università anche in assenza del tradizionale requisito del possesso di un titolo finale di scuola secondaria: ad esempio un adulto, che abbia una certa età o abbia accumulato una determinata esperienza professionale, anche se privo della "maturità", può accedere ad un esame semplificato ed immatricolarsi all'università.

Settima norma

Ogni Paese può stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da scuole straniere che operano nel proprio territorio sia subordinato a condizioni specifiche previste dalla legislazione nazionale o ad accordi governativi bilaterali.

Tale norma regola il riconoscimento dei titoli secondari rilasciati da scuole operanti in un determinato Paese ma che fanno riferimento all'ordinamento scolastico di altri Paesi. È ad esempio il caso dei titoli rilasciati dalle scuole francesi o britanniche in Italia o dalle scuole italiane all'estero.

Il riconoscimento dei periodi di studio

I programmi di cooperazione universitaria internazionale e di mobilità studentesca hanno reso familiare agli atenei europei la prassi di integrare il *curriculum studiorum* nazionale con un periodo di studi effettuato all'estero. La Convenzione di Lisbona dedica la sua sezione quinta a questo processo e stabilisce il principio che i cicli e i periodi di studio effettuati all'estero siano riconosciuti dall'ateneo di provenienza. Tale principio è valido sia nel caso di studenti che si muovano nel quadro di programmi organizzati di mobilità sia nel caso di studenti *free movers*. Resta naturalmente salva la possibilità di rifiutare il riconoscimento nel caso siano rilevate differenze sostanziali di formazione tra i due curricula nazionali.

Inoltre, la Convenzione individua due condizioni che facilitano il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero:

- l'esistenza di un accordo previo di collaborazione (*learning agreement*) tra i due atenei, quello di origine e quello di destinazione dello studente;
- il rilascio da parte dell'ateneo estero di un certificato o di altra adeguata documentazione attestante che lo studente abbia soddisfatto i requisiti richiesti per detto periodo di studio.

Molto utile si rivela in questi casi l'uso della strumentazione prevista dal sistema ECTS (*European Credit Transfer System*).

Il riconoscimento dei titoli finali

La sesta sezione della Convenzione di Lisbona impegna i Paesi firmatari a riconoscersi reciprocamente i titoli accademici finali. Questa indicazione generale tiene conto delle differenze spesso profonde tra i diversi sistemi nazionali ed in particolare tra quei Paesi che assoggettano al diritto nazionale i sistemi d'istruzione e gli ordinamenti didattici, conferiscono valore legale ai propri titoli e ne elaborano un quadro di norme di protezione giuridica, e quei Paesi che adottano sistemi di accreditamento delle istituzioni, dei percorsi di studio e dei titoli, autogenerati dal corpo sociale. I principi fissati dalla Convenzione di Lisbona valgono dunque qualunque sia il modello ispiratore del sistema nazionale di riconoscimento dei titoli esteri (equipollenza, omologazione, nostrificazione, riconoscimento finalizzato, accettazione, accreditamento, ecc.).

In particolare, il riconoscimento del titolo accademico estero dovrà portare almeno ad una delle seguenti conseguenze:

- l'accesso a studi di livello più avanzato o al dottorato di ricerca alle stesse condizioni previste per i candidati in possesso di qualifiche nazionali;
- l'uso del titolo accademico autorizzato nel Paese di origine;
- l'accesso al mercato del lavoro.

La valutazione del titolo accademico estero può essere effettuata in uno dei termini seguenti:

- parere ai fini dell'occupazione in generale;
- parere di un istituto accademico ai fini dell'ammissione ai suoi programmi di studio;
- parere di qualunque altra autorità competente in materia di riconoscimento.

La Convenzione prevede che l'analisi del titolo estero avvenga sotto due profili: la ricognizione da un lato delle "conoscenze" e dall'altro delle "competenze" dichiarate nel titolo di studio. Questa distinzione tra l'accertamento del "sapere" e del "saper fare" è naturalmente preordinata ad una valutazione attenta e non superficiale dei contenuti professionali orientati allo svolgimento di professioni specifiche.

L'indicazione della Convenzione per il riconoscimento dei titoli accademici esteri è temperata tuttavia da alcune riserve:

- il riconoscimento può essere rifiutato qualora si riscontrino differenze sostanziali – da documentare adeguatamente – tra i contenuti formativi del titolo estero e quelli del corrispondente titolo nazionale;
- il riconoscimento del titolo estero a fini dell'accesso a professioni regolamentate – in assenza di un diverso quadro di riconoscimento dei titoli professionali (quale quello comunitario in tema di libera circolazione dei professionisti) – può essere legato alla richiesta di soddisfare ulteriori requisiti di tipo generalmente non accademico: tirocinio professionale di durata definita; esame di Stato abilitante all'esercizio della professione; accertamento della conoscenza della lingua nazionale.

La Convenzione regola anche il riconoscimento dei titoli accademici rilasciati da atenei operanti in un determinato Paese ma che fanno riferimento all'ordinamento universitario di altri Paesi: è il fenomeno noto con il termine di *transnational education*. La Convenzione prevede che ogni Paese possa stabilire che il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati da atenei stranieri che operano nel proprio territorio, sia subordinato alle condizioni previste da una normativa nazionale specifica o da accordi governativi bilaterali.

Il riconoscimento dei titoli di studio dei rifugiati

La Convenzione di Lisbona contiene norme di particolare valore civile che regolano il riconoscimento dei titoli dichiarati dai rifugiati, dai profughi o da altre persone in possesso di status giuridici equivalenti o assimilabili. È previsto che ogni Paese adotti tutti i provvedimenti possibili e ragionevoli per elaborare procedure atte a valutare equamente ed efficacemente se i rifugiati soddisfano i requisiti per l'accesso all'istruzione superiore, a studi più avanzati o all'esercizio di attività professionali regolamentate anche nei casi in cui i titoli di studio dichiarati non possono essere comprovati dai relativi documenti.

Qualità e quantità dell'informazione

La Convenzione dedica ben due sezioni alla definizione della quantità e della qualità di informazioni che vanno messe in circolo per consentire al sistema internazionale di riconoscimento dei titoli di funzionare in modo efficiente ed efficace.

Ciascun Paese dovrà mettere a punto e divulgare nelle forme più opportune:

- il quadro tipologico degli istituti d'istruzione superiore appartenenti al proprio ordinamento, corredato delle caratteristiche tipiche di ogni categoria di istituti;
- l'elenco degli istituti riconosciuti (pubblici o privati) facenti parte del proprio sistema d'istruzione superiore, indicando la facoltà che hanno di rilasciare vari tipi di titoli di studio e i requisiti per ottenere l'accesso a ciascun tipo d'istituto o di programma;
- l'elenco degli istituti ubicati al di fuori del proprio territorio ma che fanno capo al proprio ordinamento nazionale;
- nel caso sia definito un sistema di valutazione formale, informazioni sui metodi e sui risultati di tale valutazione, nonché degli standard di qualità specifici posseduti da ciascun istituto.

Ogni Paese dovrà poi mettere a punto e divulgare, ad esempio attraverso un'apposita banca dati dell'offerta formativa nazionale:

- la descrizione dei diversi programmi di insegnamento offerti dagli istituti di istruzione superiore;
- un sistema trasparente di descrizione completa dei titoli di studio rilasciati sul piano nazionale.

Ogni Paese è infine impegnato a costituire e mantenere un centro nazionale di informazione dotato degli opportuni mezzi necessari all'assolvimento delle sue funzioni e che abbia il compito di:

- rendere più agevole l'accesso a informazioni autorevoli ed accurate sul sistema e i titoli di studio d'insegnamento superiore;
- rendere più agevole l'accesso alle informazioni sui sistemi e i titoli di studio degli altri Paesi;
- fornire pareri o informazioni su questioni relative al riconoscimento e alla valutazione dei titoli di studio in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali.

Capitolo 3

Dall'equipollenza al "riconoscimento finalizzato"

La Legge 11 luglio 2002 n.148 ha ratificato in Italia la "Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea", detta sinteticamente Convenzione di Lisbona². Per effetto di tale ratifica, la Convenzione di Lisbona è entrata a far parte pienamente dell'ordinamento italiano, modificando profondamente il settore del riconoscimento dei titoli di studio, ovvero producendo un passaggio da un ordinamento basato su, sostanzialmente, il concetto di "equipollenza", definibile come una procedura valutativa che "trasforma" il titolo estero in qualifica avente pienamente valore legale in Italia, quindi producendo "sempre" e "per sempre" tutti gli effetti legali di un titolo italiano, ad un ordinamento basato su un concetto di "riconoscimento finalizzato" del titolo estero: secondo tale concetto, esistono differenti procedure di valutazione dei titoli esteri a seconda dello scopo per cui tale riconoscimento è richiesto e, in linea generale, il titolo estero non verrà "trasformato" in qualifica italiana avente valore legale, ma esprimerà gli effetti accademici e/o professionali in maniera puntuale solo per quel singolo scopo e in quel singolo momento.

Sarà quindi fondamentale conoscere lo scopo e la finalità per cui è richiesto un riconoscimento nel nostro ordinamento prima di iniziare qualsiasi procedura valutativa, tenuto conto delle differenti procedure esistenti e dei differenti enti preposti a tali adempimenti.

Prima domanda da porre al possessore di qualifica estera e, viceversa, da porsi nel caso si riceva una richiesta di riconoscimento, è la seguente: a quale scopo si sta richiedendo il riconoscimento della qualifica estera in Italia? La risposta a tale domanda potrà indicarci sin dall'inizio la procedura più adeguata e l'ente preposto al suo svolgimento: senza tale indicazione preliminare, sia l'ente sia il possessore di qualifica estera rischiano di non ottenere alcun risultato utile ai propri scopi, oltre a perdere tempo in procedure più lunghe e complicate che potrebbero vanificare la richiesta di riconoscimento.

Se da un lato è stato introdotto in Italia il concetto di riconoscimento finalizzato tramite la Convenzione di Lisbona, dobbiamo purtroppo constatare come il nostro sistema sia ancora culturalmente e amministrativamente legato e influenzato dal concetto di "equipollenza" come unica possibilità esclusiva di riconoscimento del titolo estero.

Ciò è talmente vero che la maggior parte delle procedure indicate da parte delle amministrazioni pubbliche individuano sempre e solo l'equipollenza come "unica procedura utile" al fine della possibilità, ad esempio, di partecipazione a bandi pubblici o di poter accedere ad ulteriori corsi di studio, oltre alla convinzione di molti datori di lavoro privati che sia sempre necessario un riconoscimento formale del titolo estero al fine di poter finalizzare una assunzione, anche nel caso di esercizio di professioni non regolate dall'ordinamento.

Pertanto, al concetto giuridico ed ordinamentale di riconoscimento finalizzato, deve collegarsi un aspetto "culturale" del concetto di riconoscimento di titolo estero, oltre ad una nuova categorizzazione del possessore di tale qualifica: oggi, per effetto della sempre più frequente mobilità, un titolare di qualifica estera non deve essere necessariamente uno "straniero", ovvero un non cittadino italiano. A questo si aggiunge il fatto che oggi, moltissimi cittadini di Paesi Membri dell'Unione non necessitano di visto di ingresso in Italia, pertanto, anch'essi non sono più "costretti" a svolgere alcun passaggio presso le nostre rappresentanze diplomatico-consolari e, di conseguenza, non devono più svolgere adempimenti amministrativo-burocratici per l'accesso al nostro territorio, al nostro sistema di istruzione e al nostro mondo del lavoro. In ambito accademico, infatti, oramai da alcuni anni, si è iniziato a definire come "internazionale", e non più "straniero", lo studente che si immatricola ai nostri corsi avendo un titolo estero precedente, sia esso di nazionalità italiana, di un Paese dell'Unione o extra-UE (concetto della "cittadinanza del titolo di studio").

Note

² ibidem

Se dovessimo essere ancora più precisi in merito al concetto di equipollenza, potremmo riportare quanto indicato all'art. 9 della Legge 148/2002 che ha ratificato la Convenzione di Lisbona³, ovvero che le procedure di "equipollenza" come definite dalla precedente legislazione sono state "abrogate": infatti all'interno dell'intero testo della Legge 148/2002 tale termine non compare più in alcun punto.

Differenti effetti valutativi

Prima di entrare nel merito delle differenti procedure di riconoscimento finalizzato, è bene soffermarci su tre concetti valutativi tipici del nostro settore e per i quali non sussiste una chiarezza interpretativa all'interno dell'ordinamento: parliamo del concetto di corrispondenza, equivalenza ed equipollenza. Molto spesso tali termini sono utilizzati come sinonimi l'uno dell'altro, facendo percepire, non solo da parte del singolo utente, ma anche da quella della pubblica amministrazione, una mancanza di consapevolezza sul significato ontologico di tali concetti, ai quali sono collegate altrettante procedure di riconoscimento.

Di seguito viene proposta una ipotesi di definizione per ognuno dei tre termini, ipotesi che è inserita sempre all'interno del settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio⁴:

▪ Corrispondenza

nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce corrispondente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli) e hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca). La corrispondenza tra due titoli non comporta

alcun riconoscimento formale e non determina alcuna espressione di effetti giuridici, infatti, tutti gli altri elementi delle due qualifiche possono essere differenti (ambito disciplinare, durata, diritti accademici, ecc.). La qualifica riconosciuta corrispondente rimarrà sempre qualifica estera in Italia senza produrre alcun effetto giuridico, avendo solo uno scopo comparativo in merito alla titolazione generale di riferimento. La corrispondenza è esito di un parere meramente comparativo e non di una valutazione collegata ad una specifica procedura di riconoscimento.

▪ Equivalenza

nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equivalente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, appartengono al medesimo livello di istruzione (in considerazione delle classificazioni internazionali dei titoli), hanno uguale natura (accademica, professionalizzante o di ricerca), appartengono al medesimo settore disciplinare e producono nel sistema di riferimento i medesimi effetti accademici (come la possibilità di accesso a medesimi corsi di livello superiore). L'equivalenza tra due titoli è utilizzata in alcune procedure di riconoscimento finalizzato in Italia e produce effetti giuridici solo in riferimento allo scopo valutativo specifico (accesso ad un determinato corso, accesso ad un determinato concorso). L'equivalenza non determina il riconoscimento di tutti gli effetti giuridici della qualifica, infatti, alcuni elementi specifici delle due qualifiche possono differire (durata, curriculum specifico degli esami, numero di crediti, ecc.), pertanto la qualifica riconosciuta equivalente rimarrà sempre qualifica estera in Italia, ma produrrà solo alcuni effetti collegati allo scopo per cui è stata richiesta la valutazione (accesso a "quel" corso, accesso a "quel" concorso).

Note

³ "Sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 170 e l'articolo 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni".

⁴ Per ulteriori informazioni vedasi anche il Glossario delle Procedure di riconoscimento dei titoli, CIMEA

Al concetto di equivalenza ci si riferisce anche utilizzando il termine di "idoneità" nelle procedure di riconoscimento accademico.

▪ Equipollenza

nel settore della valutazione e del riconoscimento dei titoli di studio, una qualifica si definisce equipollente ad un'altra quando entrambe, rilasciate da istituzioni ufficiali e facenti parte ufficialmente del sistema nazionale di riferimento, producono tutti gli effetti giuridici e hanno il medesimo "valore legale". Pertanto, una qualifica estera riconosciuta equipollente produrrà sempre i medesimi effetti giuridici di quella italiana corrispondente. In questi casi tutti gli elementi della qualifica estera ufficiale (livello, natura, durata, crediti, diritti accademici e professionalizzanti, curriculum degli studi, ecc.) devono corrispondere a quelli della qualifica italiana al fine di decretarne l'equipollenza tramite le procedure vigenti.

Procedure di "riconoscimento finalizzato"

Dall'introduzione della Convenzione di Lisbona nel tessuto normativo italiano, sono andate delineandosi nel nostro ordinamento differenti procedure di riconoscimento finalizzato, sia riferite agli effetti puramente accademici delle qualifiche, sia riguardanti ambiti non accademici collegati al mercato del lavoro e all'esercizio di professioni regolate o protette dall'ordinamento. Di seguito sono brevemente descritte le procedure di riconoscimento accademico ad oggi vigenti, con l'indicazione della legislazione di riferimento e dell'ente preposto alla procedura di riconoscimento:

- Accesso ad un corso del settore della formazione superiore: in base all'articolo 2 della Legge 148/2002, il riconoscimento di un titolo estero al fine dell'accesso ad un successivo corso di studio in Italia è di competenza della singola istituzione della formazione superiore (università o istituzione AFAM) che organizza il suddetto corso.

Tale procedura non trasforma il titolo estero da valutare in qualifica italiana avente valore legale, ma produce l'effetto accademico di ingresso a quel corso specifico organizzato da quella specifica istituzione, pertanto, tale effetto non produrrà altre conseguenze in futuri utilizzi del titolo estero, che rimarrà tale per il nostro ordinamento.

- Abbreviazione di corso/ riconoscimento di un periodo di studio: il medesimo articolo 2 della Legge 148/2002 indica le istituzioni della formazione superiore come enti responsabili al riconoscimento dei periodi di studio svolti all'estero (si pensi alla mobilità Erasmus in altra istituzione estera) all'interno di percorsi formali italiani. Tale procedura pertanto non ha lo scopo di ottenere una qualifica finale o di produrre uno o più dei suoi effetti giuridici, ma quello di veder riconosciuto parte del percorso svolto in altra sede universitaria all'interno del percorso formale italiano. In questa fattispecie troviamo anche i casi riferiti al cosiddetto "riconoscimento parziale" di un titolo estero, ovvero quei casi in cui la qualifica estera, per difetto di uno o più dei suoi elementi, non può trovare piena riconoscibilità con un nostro percorso degli studi (si pensi al caso di qualifiche brevi di due anni, di solito denominate Associate degree): in questi casi si riconoscerà la qualifica estera - nella sua parte riconoscibile - ai fini di una abbreviazione del percorso per l'ottenimento del titolo finale italiano (che si sostanzierà sempre in un riconoscimento di un certo numero di crediti formativi).
- Conseguimento di un titolo universitario italiano (equipollenza): in base all'articolo 2 della Legge 148/2002, al fine di poter conseguire un titolo italiano finale, ci si dovrà rivolgere alla singola istituzione della formazione superiore (università o istituzione AFAM) dove sia presente un corrispondente corso degli studi. Tale procedura, identificata molto spesso con il termine di "equipollenza", si sostanzia nella maggior parte dei casi in una abbreviazione di corso.

Capitolo 4

Principali differenze nei sistemi di istruzione

Terminologia nel settore dell'istruzione

Molti dei termini utilizzati nel settore dell'istruzione hanno origine nel Medioevo. Tali termini hanno assunto significati differenti a seconda del contesto di utilizzo e delle evoluzioni storiche specifiche di ogni sistema.

Un esempio è dato da quelle qualifiche che presentano nomi simili in differenti sistemi ma che in realtà appartengono a livelli d'istruzione differenti: **Baccalauréat** (diploma finale di scuola superiore in Francia), **Bachiller** (diploma di scuola superiore in Spagna), **Baccalaureus Artium** (titolo universitario del Sud Africa), **Bachelor of Arts / Bachelor of Economics and Finance** (titolo d'istruzione superiore di molti paesi; ad esempio, India e Hong Kong).

Inoltre, in alcuni sistemi esistono titoli di studio che, pur assumendo nomi simili, presentano caratteristiche differenti:

- nei Paesi Bassi il titolo di **Bachelor of Art/of Science (BA/BSc)** è differente per natura e caratteristiche dal titolo di **Bachelor (B)**, perché rilasciati da differenti istituzioni d'istruzione superiore;
- in Turchia il titolo di **Lise Diploması** è di scuola superiore, mentre quello di **Lisans Diploması** è titolo universitario.

Anche i nomi simili delle istituzioni d'istruzione superiore assumono differenti significati a seconda del sistema di riferimento: alcune offrono programmi professionalizzanti e altre accademici, mentre in alcuni casi istituzioni che presentano la medesima denominazione offrono livelli completamente differenti di istruzione. Per questo motivo va sempre verificata la natura dei corsi impartiti in una data istituzione estera (sia essa accademica o professionale) tenendo presente che il nome dell'istituzione non sempre riflette la tipologia dei corsi da essa organizzati.

Sistemi d'istruzione scolastica diversificati e non-diversificati

Esistono differenti modelli di istruzione scolastica secondaria nei differenti paesi: istruzione preparatoria agli studi universitari, istruzione generale o generalista, istruzione professionale o combinazioni tra istruzione generale e professionale. A seconda dei sistemi, tali tipologie sono offerte da un'unica struttura o da strutture differenti.

L'istruzione scolastica diversificata è solitamente offerta in canali o in strutture differenti a seconda della natura dell'istruzione impartita e dello scopo specifico di tale istruzione (accesso al mondo del lavoro, accesso ad una specifica tipologia di istituzione d'istruzione superiore ecc...). Terminato il corso degli studi si otterrà una qualifica specifica e differente come natura da quella rilasciata da altre istituzioni del medesimo livello.

L'istruzione scolastica non-diversificata è riferita a quei sistemi dove le differenze tra le istituzioni scolastiche secondarie risultano essere meno marcate o totalmente assenti e, di solito, è rilasciata la medesima qualifica a conclusione degli studi.

Come esempio, di seguito si presentano brevemente i sistemi scolastici dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli Stati Uniti:

a) L'istruzione scolastica secondaria nei **Paesi Bassi** è offerta parallelamente in due canali differenti: all'inizio del primo anno d'istruzione scolastica secondaria, gli studenti possono seguire sei anni di **VWO**, che preparano all'ingresso all'università, oppure cinque anni di **HAVO** per l'ingresso all'istruzione superiore di tipo professionale. Esiste inoltre una ulteriore tipologia di istruzione secondaria, offerta dalle **VMBO**, di durata quadriennale, che non consente l'accesso all'istruzione superiore, ma solo a degli studi post-secondari di livello professionale (**MBO**).

b) Nel Regno Unito, l'istruzione secondaria è impartita in due cicli: dopo i primi cinque anni si è ammessi agli esami del General Certificate of Secondary Education (GCSE), e dopo ulteriori due anni si accede agli esami per il General Certificate of Education (GCE) a livello avanzato (comunemente conosciuto come A-levels). Il GCE a livello avanzato in tre materie (subjects) è la condizione maggiormente richiesta per l'accesso all'università.

c) Negli Stati Uniti l'istruzione secondaria è impartita nelle medesime istituzioni, ma differisce a seconda del livello di difficoltà della materia studiata dallo studente: il titolo finale rilasciato è il medesimo per tutti gli studenti. In questo caso si dovrà analizzare il percorso degli studi svolto per comprendere la preparazione specifica del singolo studente e il superamento dei requisiti minimi richiesti.

Accesso all'istruzione superiore

Quando parliamo dei requisiti di accesso all'istruzione superiore, di solito utilizziamo i termini 'accesso' e 'ammissione' in maniera interscambiabile, ma i due termini non hanno il medesimo significato: col termine 'accesso' sono indicati i requisiti generali per l'ingresso agli studi d'istruzione superiore, mentre col termine 'ammissione' indichiamo i requisiti specifici che consentono di seguire ufficialmente un corso.

Le politiche di accesso all'istruzione superiore sono differenti nei diversi sistemi, e possono variare anche all'interno dello stesso sistema a seconda della natura dell'istituzione d'istruzione superiore considerata. In alcuni sistemi l'accesso è subordinato al superamento di un esame finale (come la Selectividad in Spagna) o avviene tramite il possesso del solo titolo di studio (come nei Paesi Bassi col diploma VWO). Inoltre, in alcuni sistemi è richiesto, oltre al titolo finale di scuola secondaria, il raggiungimento di un determinato risultato/punteggio (come in Finlandia e in Cina) per l'ingresso ai corsi d'istruzione superiore.

Un altro elemento da tenere in considerazione per l'accesso all'istruzione superiore è dato dagli anni di scolarità complessivi: la maggior parte dei sistemi scolastici prevede 12 anni di scolarità complessiva al fine dell'ingresso ai corsi d'istruzione superiore, mentre esistono delle eccezioni che prevedono 10 o 11 anni di scolarità complessiva.

In ogni sistema esistono tuttavia casi particolari di accesso ai corsi d'istruzione superiore che sono da considerarsi come eccezioni alle regole generali: molto spesso tali casi eccezionali derivano da esigenze specifiche e da decisioni di politica dell'istruzione del paese di riferimento (accesso degli adulti agli studi, riconoscimento dell'apprendimento pregresso ecc.).

Sistema unitario e sistema binario di istruzione superiore

I sistemi d'istruzione superiore si dividono in sistemi cosiddetti 'unitari', dove esiste, generalmente, un'unica tipologia di istituzioni che impartiscono corsi differenti, e sistemi 'binari', dove troviamo differenti tipologie di istituzioni d'istruzione superiore a seconda della natura degli studi impartiti (accademici, professionali e di ricerca). Nei sistemi unitari, gli studi accademici e quelli professionalizzanti possono essere combinati all'interno dei medesimi programmi degli studi, pertanto possiamo avere medesime qualifiche che riflettono studi di natura differente.

Esaminiamo il caso degli Stati Uniti, dove è richiesto l'High School Diploma per l'accesso a tutti i programmi d'istruzione superiore: in questo caso gli studenti potranno accedere a corsi che hanno scopi differenti all'interno delle medesime istituzioni, cioè ai corsi di Associate in Arts/Science o a quelli di Bachelor in Arts/Science. Vediamo quindi che, in alcuni sistemi, le medesime istituzioni possono offrire al loro interno programmi di natura o con scopi differenti.

Altro caso è quello della Germania, dove l'istruzione superiore è offerta da istituzioni dette Fachhochschule e dalle wissenschaftliche Universität, che, oltre al rilascio di qualifiche di diversa natura, richiedono differenti diplomi di scuola secondaria per l'accesso ai propri corsi: il Zeugnis der Fachhochschulreife per le prime e il Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife per le seconde, mentre esiste un ulteriore titolo detto Zeugnis der Fachgebundenen Hochschulreife, che consente l'accesso solo a determinate discipline.

Durata e cicli/livelli dell'istruzione superiore

Ogni sistema d'istruzione superiore è suddiviso in differenti cicli/livelli: per effetto del Processo di Bologna, la maggior parte dei paesi europei ha adottato una ripartizione degli studi svolti a livello di istruzione superiore suddivisa in tre cicli principali. Esistono però suddivisioni nazionali degli studi che non rispecchiano tale classificazione di Bologna. Inoltre, la durata degli studi, i risultati d'apprendimento e lo scopo specifico di una qualifica nei differenti cicli non coincidono sempre tra i vari sistemi nazionali. Per tale motivo, l'indicazione del livello o ciclo degli studi è utile per valutare le qualifiche finali o gli studi svolti, ma non è certamente l'unico criterio da utilizzare per giungere ad una corretta equiparazione. Per quanto riguarda gli anni, anche il mero computo dei medesimi non è sufficiente a fornire una corretta interpretazione del carico di lavoro e del livello degli studi svolti.

Oltre alla suddivisione data dal Processo di Bologna, esistono altre scale per la classificazione delle qualifiche che sono utilizzate anche in sistemi al di fuori del Processo di Bologna (ad esempio EQF e ISCED).

Riguardo le scale di suddivisione nazionali, si può guardare all'esempio della Francia, dove il vecchio ordinamento aveva titoli ottenibili dopo due anni (Diplôme d'Etudes universitaires générales - DEUG) definiti nazionalmente di primo ciclo (Premier Cycle), mentre il primo ciclo di Bologna è la Licence (DEUG e un ulteriore anno di studio).

Vi sono inoltre sistemi dove esistono, o esistevano, titoli cosiddetti 'lunghi', di 4 o 4 anni e mezzo, come nel caso dei titoli olandesi di Doctoraal o del Diplom tedesco, che venivano rilasciati al completamento della prima e unica fase degli studi universitari precedente al dottorato.

Sistema di votazione e di crediti

Ogni paese utilizza un sistema di valutazione del profitto degli studenti, sia a livello di scuola secondaria che d'istruzione superiore. Allo stesso modo, molti paesi hanno adottato sistemi per quantificare l'impegno o il 'peso' necessario per l'ottenimento di ogni specifica qualifica, creando un apposito sistema cosiddetto di 'crediti'. Per questo motivo, è importante conoscere la definizione specifica e il sistema utilizzato in ogni paese, sia in riferimento alla scala di valutazione utilizzata, sia al sistema di crediti adottato. Per esempio, nelle Filippine il voto 1 è il massimo ottenibile, mentre nei Paesi Bassi corrisponde ad una votazione molto bassa.

Risulta utile conoscere anche la cosiddetta 'cultura del voto', per verificare se l'assegnazione di un determinato punteggio in un sistema sia o meno probabile: se pensiamo alla Francia, la votazione massima di 20 è molto rara, e pertanto in una comparazione tra scale valutative, si considera solitamente 18 come voto massimo.

Per i crediti invece, è fondamentale conoscere il valore che essi esprimono nel sistema nazionale: a volte rappresentano esclusivamente il numero delle ore di lezione frontale, mentre in altri casi indicano l'impegno complessivo dello studente per il superamento di un singolo esame. In alcuni sistemi come la Norvegia, le Filippine o l'Australia, le istituzioni riportano nei propri transcript l'indicazione della scala valutativa e della scala di crediti utilizzata.

Infine, esistono sistemi dove, per ogni regione/stato o per ogni istituzione, possono essere utilizzate scale valutative e di crediti differenti (come il Canada e, in alcuni casi, gli USA).

Elementi di un sistema: domande di verifica

Effettuare una valutazione di un titolo di studio estero, richiede analisi e approccio metodologico quasi scientifico. A titolo esemplificativo, si forniscono di seguito alcune domande utili che possono essere utilizzate come traccia per coloro che devono intraprendere una procedura valutativa finalizzata al riconoscimento di un titolo estero, suddivise per istruzione secondaria, istruzione superiori e ulteriori fattispecie.

Istruzione Secondaria

- Dopo quanti anni di scuola primaria si accede alla scuola secondaria?
- Esistono più tipologie di scuola secondaria?
- Il sistema è diversificato o non-diversificato?
- Quanti anni di scuola sono richiesti per l'ottenimento del/dei titolo/i di scuola secondaria?
- Quale/i diploma/i è/sono rilasciato/i al termine della scuola secondaria e a quale istituzione danno accesso?

Istruzione Superiore

- È un sistema binario o unitario?
- Qual è il nome dei titoli più comunemente rilasciati? Quanti anni sono necessari per il loro ottenimento?
- Quale sistema di votazione è utilizzato?
- Com'è misurato il 'peso' di ogni corso e come è chiamata tale unità di misura (unità, crediti, ore ecc.)?
- Quale istituzione o ente conferisce il titolo finale?

Corsi specifici

- Che tipologia di istituzione ha rilasciato la qualifica?
- La qualifica finale è da considerarsi 'ufficiale' nel paese di riferimento?
- Quale qualifica consente l'accesso al corso? Esistono ulteriori requisiti di ammissione?
- Una qualifica formale di accesso è sempre prevista o esistono delle eccezioni?
- Qual è la durata a tempo pieno del corso?
- Qual è la struttura e quali i contenuti di ogni corso/modulo e quanto tempo è necessario per superarli?
- Il corso è incentrato su studi accademici, professionali o di ricerca, oppure è un insieme di questi?
- Qual è la natura della prova finale? È obbligatorio presentare una tesi finale?
- Esiste una qualifica accademica conferita insieme al titolo di studio?
- Esiste una qualifica professionale conferita insieme al titolo di studio?
- Il titolo consente l'ingresso a ulteriori studi? Se sì, a quali?
- Il titolo consente l'accesso a professioni regolate? Se sì, direttamente o indirettamente?

Ulteriori elementi

- Legislazione e regole nazionali: quali sono le leggi principali che si occupano d'istruzione secondaria e d'istruzione superiore.
- Accordi internazionali: il paese ha siglato degli accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, in tema di riconoscimento delle qualifiche e/o di standardizzazione dei sistemi? Quali aspetti accademici e professionali sono oggetto di tali accordi?
- Come sono riconosciute/accreditate le istituzioni d'istruzione superiore?
- Come sono riconosciuti/accreditati i singoli programmi?
- Esiste un sistema di controllo della qualità a livello centrale, locale o gestito da altri organismi? Come avviene tale controllo di qualità?

Capitolo 5

Gli elementi di una qualifica: cosa è importante conoscere

Partendo dall'esperienza dei centri ENIC/NARIC⁵ e dalle informazioni riportate sul Diploma Supplement, possiamo riassumere di seguito gli elementi di una qualifica che è necessario conoscere per effettuare una corretta valutazione.

Dovremo richiedere tutta la documentazione utile riferita a un titolo estero al fine di conoscere gli elementi elencati di seguito:

- Nome ufficiale del titolo
- Nome ufficiale e status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)
- Nome ufficiale e status dell'istituzione dove si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution)
- Accredimento del corso
- Natura del titolo
- Livello del titolo
- Durata e numero di crediti
- Diritti accademici e professionali
- Elementi specifici
- Curriculum degli studi

Nome ufficiale del titolo

È fondamentale che la qualifica sia indicata utilizzando il nome ufficiale nel sistema di istruzione superiore di riferimento: ogni qualifica in un determinato sistema ha un nome proprio che la distingue a livello nazionale e ne definisce anche gli elementi specifici. Come regola generale, si richiede sempre di riportare il nome della qualifica senza alcuna traduzione, al fine di comprenderne a pieno la natura e le caratteristiche nel sistema estero.

Indicare termini generici come quello di "Master" senza riportare il nome proprio del titolo (come Laurea Magistrale, Mestrado, Magister) non ha alcun significato e non permette una corretta valutazione della qualifica.

seguinte:

Nome ufficiale del titolo + (traduzione suggerita - i.e. Master):

Italia: Laurea Magistrale (Master degree)

Francia: Licence (Bachelor degree)

Russia: Диплом магистра (Magistr - Master degree) – attenzione, la translitterazione è differente dalla mera traduzione.

Nome ufficiale e status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution)

È necessario conoscere il nome ufficiale dell'istituzione che ha rilasciato la qualifica estera: questo dato serve a verificare se tale istituzione di istruzione superiore è ufficiale (accreditata o riconosciuta) nel sistema nazionale dove opera. Inoltre, è importante verificare l'effettivo status dell'istituzione che ha rilasciato il titolo (i.e. universities, universities of applied sciences, polytechnics, ecc.), informazione che potrà essere utile al fine anche di comprendere la natura dei titoli da essa rilasciati. Anche in questo caso andrà richiesto di indicare il nome dell'istituzione in lingua originale. Nel caso di utilizzo di un nome tradotto in lingua inglese va tenuto presente che tali traduzioni non sono sempre ufficiali e rendono a volte difficile individuare in maniera precisa l'istituzione all'interno degli elenchi nazionali prodotti dalle autorità preposte nel paese estero di riferimento (i.e. Ministeri, Agenzie di valutazione della qualità, ecc...).

Inoltre, alcuni termini utilizzati per la denominazione di una istituzione in un dato contesto nazionale possono assumere significati differenti in altri sistemi: ad esempio, col termine "Polytechnic" si indicano di solito istituzioni estere che propongono corsi professionalizzanti e non accademici, cosa del tutto differente dal termine italiano "Politecnico".

Note

5 ENIC-NARIC Gateway to recognition of qualifications

Si segnala inoltre che in alcuni sistemi dove esiste il concetto di "accreditamento" delle istituzioni (differente da quello di "riconoscimento" vigente in Italia), esiste un riferimento temporale preciso e dunque una scadenza di tale accreditamento: pertanto si consiglia sempre di verificare la data di rilascio del titolo al fine di controllare se in tale periodo l'istituzione estera aveva la possibilità di rilasciare qualifiche ufficiali del sistema estero corrispondente.

Esistono differenti tipologie di istituzioni di istruzione superiore:

- Istituzioni accademiche e istituzioni a orientamento professionalizzante (Academic oriented & vocational oriented institutions): nei cosiddetti sistemi "binari", abbiamo istituzioni che propongono corsi di natura accademica (le "university") e altre istituzioni, sempre facenti parte del sistema di istruzione superiore, che propongono studi di natura professionalizzante (le "university of applied sciences").

Esempi:

1. **Paesi Bassi:** Hogescholen (HBO) e Universiteiten (WO)
 2. **Svizzera:** Universität/Université/Universität e Fachhochschule/Haute école spécialisée/Scuola universitaria professionale
 3. **Finlandia:** Ammattikorkeakoulu e Yliopisto
 4. **Germania:** Universität e Fachhochschule
- -Istituzioni non ufficiali che rilasciano qualifiche ufficiali: esistono istituzioni che pur non facendo parte del sistema di istruzione superiore estero, hanno la possibilità di organizzare alcuni corsi e rilasciare i rispettivi titoli in modo ufficiale. Ciò non avviene per tutti i corsi organizzati all'interno di tali istituzioni, pertanto, in questi casi si dovrà verificare quali corsi siano accreditati e quali no.

Esempi:

1. **Francia:** esistono istituzioni private alle quali lo Stato consente di rilasciare dei titoli 'validati' o 'vistati', i cosiddetti diplome visé; altre qualifiche non visé rilasciate dalle medesime istituzioni non sono ufficiali del sistema francese e sono rilasciate quindi in nome e per conto dell'istituzione privata.
 2. **Regno Unito:** i Listed body sono istituzioni non autorizzate al rilascio di titoli di studio ufficiali del sistema britannico; i titoli finali sono da istituzioni britanniche riconosciute dette recognized body, a fronte di corsi svolti e organizzati dalle listed body. I titoli rilasciati da "listed body" non presenti sul territorio del Regno Unito, e in particolare quelle che operano nel nostro sistema, non possono trovare riconoscimento in Italia per effetto di un difetto di controllo degli elementi di qualità del corso e quindi di mancato accreditamento ai sensi del Decreto 214/2004. Inoltre si tenga presente il caso dei validated degree che non sono riconoscibili in Italia.
- Istituzioni ufficiali che rilasciano qualifiche non ufficiali: esistono differenti casi di istituzioni ufficiali che rilasciano qualifiche non afferenti al sistema estero di riferimento, pertanto non ammissibili alle procedure di riconoscimento in altri sistemi.

Esempi:

1. **Brasile:** esistono due tipologie di programmi del secondo ciclo che si posizionano a livello pos-graduação: programmi lato sensu e programmi stricto sensu. I programmi lato sensu non hanno accreditamento nazionale, quindi anche se rilasciati da istituzioni ufficiali del sistema brasiliano non possono trovare riconoscimento in Italia, mentre i programmi stricto sensu sono quelli che portano al rilascio del Mestrado, titolo ufficiale di secondo ciclo riconoscibile in Italia.

2. **Francia:** abbiamo tipologie di programmi, e quindi di titoli, non ufficiali del sistema, sia rilasciati dalle università francesi (diplôme universitaire) che dalle Grandes Écoles (mastère spécialisé): tali qualifiche non possono trovare riconoscimento nel nostro sistema anche se rilasciate da istituzioni ufficiali.

3. **Spagna:** esiste una differenza tra Master come titolo oficial - i primi titoli di questo tipo sono stati rilasciati a partire dal 2008 - che corrispondono al secondo ciclo del Processo di Bologna, e Master come titolo propio, qualifiche non ufficiali e rilasciate in nome e per conto della sola istituzione. Anche in questo caso l'istituzione rilasciante il titolo proprio è ufficiale nel sistema spagnolo, ma non lo è la qualifica rilasciata.

- Istituzioni "internazionali": alcune istituzioni di istruzione superiore non appartengono formalmente a nessun sistema ma sono riconosciute da tutti o molti paesi. Le istituzioni di tale natura sono poche (non si supera la decina in tutto il mondo) e sono di solito istituite da organizzazioni internazionali o in base ad accordi bilaterali/multilaterali tra paesi differenti. Si prega comunque di prestare attenzione a istituzioni che dichiarano di godere di un riconoscimento "internazionale" o "sovranzionale", visto che tale prerogativa non sussiste nel settore dell'istruzione superiore, tranne che per i rari casi esposti.

Esempi:

1. **United Nations University:** istituzione retta e finanziata dalle Nazioni Unite con sede a Tokyo ma non facente parte del sistema giapponese. I titoli di tale istituzione sono riconoscibili nel nostro ordinamento.

2. **European University Institute:** istituzione retta e finanziata dai paesi dell'Unione europea con sede in Italia, non facente parte ufficialmente del sistema italiano di istruzione superiore, ma i cui titoli sono riconosciuti nel nostro ordinamento.

- Istituzioni trans-nazionali: istituzioni che operano in un paese ma che si riferiscono ad un altro sistema di istruzione superiore. In questi casi si dovrà verificare lo status di accreditamento/riconoscimento di tali istituzioni nei sistemi dove operano.

Esempi:

1. **Branch campus:** sede distaccata
2. **Franchised institution/programme:** istituzione in concessione/rappresentanza
3. **Off-shore institution:** istituzioni estere completamente operanti in altro sistema formativo

Questo elenco ci è utile per comprendere come lo status di una istituzione di istruzione superiore possa variare a seconda del sistema nazionale di istruzione superiore che consideriamo.

Nome ufficiale e status dell'istituzione dove si è svolto il corso - se diversa dalla precedente (teaching institution).

È utile conoscere dove sono stati svolti i corsi relative al titolo finale rilasciato e in che modalità. Tale informazione è utile per verificare lo status dei corsi e le politiche di riconoscimento dei rispettivi titoli rilasciati da una istituzione ufficiale a fronte di corsi organizzati da altra istituzione che può non essere accreditata/riconosciuta.

Succede a volte che istituzioni non riconosciute/accreditate operanti in Italia organizzino corsi di studio i cui titoli finali sono rilasciati da istituzioni riconosciute operanti in altri sistemi (molto spesso tramite la pratica della validation attuata da istituzioni britanniche).

In questi casi le qualifiche estere, seppur ufficiali nel sistema di riferimento, non possono trovare riconoscimento nel nostro sistema per mancato accreditamento ex Decreto 214/2004 - Regolamento recante criteri e procedure per gli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia ai fini del riconoscimento del titolo di studio da essi rilasciato (attuazione dell'articolo 4 della legge 11 luglio 2002, n. 148). Tale diniego del riconoscimento è in linea coi principi della Convenzione di Lisbona e si basa sul concetto di verifica degli elementi di qualità svolti dalle autorità preposte nazionali: in pratica, non sussiste prova che alcuna agenzia nazionale estera di valutazione di qualità svolga controlli di accreditamento di programmi fuori dal proprio territorio nazionale, pertanto i corsi organizzati in Italia hanno un difetto di mancata verifica di accreditamento, come avviene invece per i medesimi corsi svolti sul territorio nazionale estero.

Accreditamento del corso

Un altro elemento fondamentale che riguarda i requisiti qualitativi di un corso di studi è il suo accreditamento. La verifica degli aspetti di qualità dovrà avvenire a livello nazionale secondo le regole stabilite in ciascun sistema, e potranno accedere alle procedure di riconoscimento i titoli conseguiti al termine di corsi ufficialmente accreditati nel paese estero di ottenimento del titolo.

Natura del titolo

Non tutti i corsi di studio perseguono i medesimi fini. Alcuni preparano gli studenti alla ricerca e quindi si basano su studi di tipo accademico, altri invece perseguono fini professionalizzanti: la natura di una qualifica costituisce un elemento fondamentale al fine della sua valutazione.

Nei sistemi binari di istruzione superiore esistono differenti istituzioni che propongono corsi di diversa natura - academic or vocational oriented programmes: nella maggior parte dei casi questi corsi appartengono al medesimo ciclo/livello di istruzione, ma differiscono per natura, quindi le qualifiche finali non sono comparabili pienamente tra loro. Pensiamo a un corso svolto a livello di Master in una University of Applied Sciences e ad un medesimo corso

svolto in una 'Academic' University: nella maggior parte dei casi il primo titolo non consentirà l'accesso a Doctoral programmes perché lo studente non ha acquisito conoscenze, competenze e abilità in ambito di ricerca scientifica.

Livello del titolo

Il livello del titolo è utile al fine di una sua classificazione all'interno di un dato sistema nazionale o secondo una classificazione internazionale: pertanto è fondamentale conoscere il parametro col quale è indicato il livello (EQF, Processo di Bologna, ecc.).

Il livello è il punto di partenza per ogni procedura valutativa, ma non deve mai essere considerato come unico elemento: ad ogni livello possono corrispondere più qualifiche che si differenziano per natura, durata, effetti accademici ecc.

Esempi:

1. **Italia:** il Master universitario di primo livello è una qualifica di secondo ciclo del Processo di Bologna come la Laurea Magistrale, ma hanno elementi decisamente differenti.
2. **Regno Unito:** i post-graduate diplomas sono al medesimo livello dei Master degrees, ma con elementi, obiettivi, diritti accademici e natura differenti.

Esistono differenti classificazioni dei titoli di studio a livello internazionale: cicli del Processo di Bologna, livelli ISCED, livelli del European Qualifications Framework, livelli dei National Qualifications Frameworks, ecc.

Se dovessimo classificare i principali titoli italiani considerando le scale comparative di livello più utilizzate in ambito internazionale, potremmo dire che essi appartengono ai seguenti cicli/livelli:

Laurea: titolo di primo ciclo (Processo di Bologna); livello 6 EQF, livello 5A ISCED; undergraduate; Bachelor level

Laurea Magistrale: titolo di secondo ciclo (Processo di Bologna); livello 7 EQF, livello 5A ISCED; postgraduate; Master level

Dottorato di Ricerca: titolo di terzo ciclo (Processo di Bologna); livello 8 EQF, livello 6A ISCED; postgraduate; Doctoral level (PhD)

Una presentazione dei titoli italiani sviluppata in questa modalità permetterà la comprensione del livello/ciclo in qualsiasi sistema estero di riferimento.

Si precisa nuovamente che a un ciclo/livello possono corrispondere più qualifiche del medesimo sistema, pertanto tale afferenza non genera automaticamente alcuna corrispondenza tra qualifiche, visto che il livello è un elemento che deve essere sempre letto insieme a tutti gli altri componenti che formano una qualifica.

Durata e numero di crediti

La durata di un corso è un parametro molto importante al fine della valutazione di una qualifica, ma a volte tale indicazione può essere fuorviante se non letta insieme ad altri elementi e soprattutto se non si tiene in considerazione lo scopo per il quale il riconoscimento viene chiesto.

Innanzitutto, la durata può variare a seconda che il corso sia part-time o full-time ed è bene richiedere di esplicitare tale indicazione nella documentazione allegata al titolo di studio.

La mera somma del numero di anni di corso - considerando tutti gli anni di scolarità - non sempre rappresenta una buona pratica e può anche essere fuorviante, oltre al fatto di considerare la durata come indicazione dell'afferenza a un medesimo livello.

In tanti sistemi esteri, il titolo di primo ciclo detto Bachelor ha una durata di quattro anni, ma rimane sempre qualifica di primo ciclo comparabile in Italia ad una di Laurea (triennale) e non a un titolo di Diploma di laurea del vecchio ordinamento.

Il numero degli anni va comunque considerato anche in relazione allo scopo del riconoscimento, quindi, è possibile avere differenti valutazioni del medesimo titolo a seconda che venga chiesto l'ingresso ad un corso o il rilascio di un titolo italiano corrispondente.

Riguardo i crediti, essi sono utili come parametro per indicare "il peso" della qualifica, quindi, vanno considerati come una sorta di unità di misura del titolo. Esistono differenti sistemi di crediti (sovrnazionali, nazionali, regionali o interni all'istituzione).

Il sistema più utilizzato all'interno dei paesi dell'Unione europea è quello ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System che utilizza il concetto di workload, ma non è il solo presente in Europa o nel resto del mondo: in alcuni paesi esistono sistemi di crediti nazionali e in altri sistemi di crediti utilizzati dalla singola istituzione, che peraltro possono basarsi su parametri differenti (i.e. only teaching or contact hours, global work per student, ecc.).

Esempi:

1. **Regno Unito:** i crediti in questo sistema valgono circa la metà di quelli ECTS, pertanto un corso di Master full-time di 180 crediti in UK (12 mesi) può corrispondere dai 75 ad un massimo di circa 90 crediti ECTS.

2. **Stati Uniti:** in questo sistema è utilizzato il concetto di contact hours per la valutazione del numero di crediti; essi valgono circa il doppio dei crediti ECTS, pertanto, 1 credito US vale circa 2 crediti ECTS (30 US credits per anno = 60 ECTS). A differenza del sistema ECTS, quello statunitense non presenta un numero fisso annuo di crediti, ma la prassi ci insegna che la media di crediti ottenuti per semestre è di circa 15 crediti statunitensi.

Elementi specifici

A seconda dello scopo del riconoscimento, esistono alcuni elementi "principali" o "fondamentali" da tenere in considerazione, la cui presenza, o assenza, può determinare il risultato del procedimento valutativo di un titolo estero.

Uno di questi elementi, nel caso di richiesta di accesso ad un corso di Dottorato di ricerca, è certamente la presenza di una "tesi" finale all'interno del percorso degli studi svolto all'estero. Tale elemento è utile al fine di verificare le conoscenze e le abilità acquisite nel campo della ricerca, elemento di discriminare per l'accesso a corsi di Dottorato, anche in considerazione del fatto che tale elemento è richiesto dalla normativa italiana a conclusione dei corsi di Laurea Magistrale.

Altro elemento da considerare è quello relativo alla modalità di svolgimento del corso: nel caso del nostro ordinamento, alcune discipline non possono essere erogate in modalità telematica (come nel caso dei corsi riferiti all'area sanitaria): tale elemento può essere valutato al fine di un diniego al riconoscimento, tenuto conto che in alcuni sistemi sussiste la possibilità di una formazione online anche in discipline che preparano all'esercizio di professioni regolate.

Come elemento indicativo per valutare la possibilità di ingresso ad corso e, potenzialmente, la possibilità di poterlo portare a termine con successo, ci dovremo basare anche sui cosiddetti "risultati di apprendimento" (learning outcomes) della qualifica estera, comparandoli con quelli della corrispondente qualifica italiana.

In linea generale, si ribadisce che tutti gli elementi caratterizzanti una qualifica estera vanno considerati in riferimento allo scopo per cui è richiesto il riconoscimento, verificando se sussistano differenze "sostanziali" tra questi ultimi e gli elementi del titolo italiano corrispondente.

Curriculum degli studi

Il piano degli studi svolti è fondamentale al fine di poter verificare l'aderenza disciplinare del corso estero a quello italiano corrispondente. A seconda dello scopo del riconoscimento, questo elemento può essere considerato in maniera "globale" (nel caso di richiesta di accesso a corsi) o in maniera più "analitica" (nel caso di richiesta di rilascio di un corrispondente titolo italiano).

La valutazione delle qualifiche deve tenere conto di due livelli, e quindi di due controlli differenti: un livello amministrativo, utile al fine di verificare gli elementi fondamentali del titolo, quali la sua ufficialità, la natura, la durata, il livello, ecc. (di solito svolto all'interno dell'istituzione dal settore amministrativo) e uno didattico-disciplinare, utile al fine di verificare la corrispondenza degli elementi curriculari del candidato (svolto dalla componente docente).

Capitolo 6

Fonti informative sui sistemi di istruzione superiore

In tutti i casi di valutazione di titoli esteri, è necessario reperire informazioni relative ai sistemi di istruzione superiore esteri riferiti alle qualifiche oggetto di procedure di riconoscimento.

Uno strumento molto utile a tali scopi è certamente il Qualifications Framework (QF) che, laddove esiste, descrive tutte o parte delle qualifiche riferite a un sistema nazionale o, più in generale, a vari sistemi tra loro. Inoltre, è uno strumento utile per comprendere l'intero assetto di un sistema di istruzione.

In riferimento al panorama mondiale, possiamo identificare 126 paesi che stanno introducendo - o hanno già introdotto - nel sistema di istruzione un proprio QF. I processi di riforma dei sistemi di istruzione e le problematiche collegate al riconoscimento delle qualifiche, sono diventate - e stanno diventando sempre di più - tematiche che interessano il panorama internazionale; inoltre molti processi di riforma regionale - intendendo con regioni alcune macroaree mondiali, come quella europea, dei paesi del Commonwealth, dei paesi asiatici e di quelli dell'area caraibica - hanno certamente influenzato molti sistemi nazionali interni e altrettanti paesi al di fuori da tali aree.

L'European Qualifications Framework - EQF

Nel 2002, i ministri incaricati delle politiche sull'apprendimento permanente dei Paesi Membri dell'UE, hanno richiesto alla Commissione Europea di creare un quadro che potesse essere utile al riconoscimento delle qualifiche e che possa far dialogare i sistemi accademici e quelli professionali nei vari paesi, anche sulla spinta delle politiche realizzate dal Processo di Bologna.

La sfida alla quale l'EQF deve far fronte è tutt'altro che semplice: da un lato ogni sistema deve mantenere un suo assetto, mentre dall'altro ci si deve collegare ad un quadro unico di riferimento. Inoltre, l'EQF vuole includere tutte le qualifiche esistenti in una prospettiva di apprendimento lifelong e lifewide, dall'istruzione e dalla formazione professionale all'istruzione superiore, e dalla formazione iniziale a quella degli adulti: il quadro dunque, è stato strutturato su 8 livelli di riferimento, dalle qualifiche di base (come quelle di scuola elementare) a quelle più avanzate (come il Dottorato di ricerca).^[1] Ogni livello è determinato da una serie di descrittori che indicano i risultati di apprendimento delle qualifiche ascrivibili a tale livello, in termini di conoscenze, competenze e abilità che il possessore della qualifica deve aver acquisito, indipendentemente dal sistema o dalle modalità con cui la qualifica sia stata ottenuta (percorso formale, non-formale o informale). I livelli di riferimento dell'EQF spostano, pertanto, l'attenzione da un approccio tradizionale - basato su programmi e corsi standardizzati e sul valore della qualifica - a uno schema legato ai risultati di apprendimento.

Note

6 Albania; Angola; Antigua & Barbuda; Argentina; Armenia; Australia; Austria; Azerbaijan; Bahrain; Bangladesh; Barbados; Belarus; Belgium; Belize; Bosnia and Herzegovina; Botswana; Brazil; Brunei Darussalam; Bulgaria; Cambodia; Canada; Chile; Colombia; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Dominica; Egypt; Eritrea; Estonia; Ethiopia; Finland; France; Georgia; Germany; Ghana; Greece; Grenada; Guyana; Haiti; Hong Kong; Hungary; Iceland; India; Indonesia; Ireland; Italy; Jamaica; Jordan; Kazakhstan; Kiribati; Korea; Kosovo (under UNSCR 1244); Kuwait; Kyrgyzstan; Lao People's Democratic Republic; Latvia; Lebanon; Lesotho; Lithuania; Luxembourg; Madagascar; Malawi; Malaysia; Maldives; Malta; Mauritius; Mexico; Mongolia; Montenegro; Montserrat; Morocco; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Netherlands; New Zealand; Norway; Oman; Pakistan; Papua New Guinea; Philippines; Poland; Portugal; Republic of Moldova; Romania; Russian Federation; Saint Lucia; Samoa; Serbia; Seychelles; Sierra Leone; Singapore; Slovakia; Slovenia; South Africa; Spain; St. Kitts & Nevis; St. Lucia; St. Vincent and the Grenadines; Suriname; Swaziland; Sweden; Switzerland; Tajikistan; Thailand; The Bahamas; The Comoros; the Democratic Republic of Congo; The former Yugoslav Republic of Macedonia; The Gambia; Timor-Leste; Tonga; Trinidad & Tobago; Tunisia; Turkey; Tuvalu and Vanuatu; Uganda; Ukraine; United Arab Emirates; United Kingdom; United Republic of Tanzania; Viet Nam; Zambia; Zimbabwe.

Gli ultimi tre livelli dell'EQF - rispettivamente il livello 6, 7 e 8 - sono stati resi compatibili ai tre cicli - rispettivamente il primo, il secondo e il terzo ciclo - del QF dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA) del Processo di Bologna: pertanto le qualifiche appartenenti a tali cicli/livelli sono tra esse compatibili sulla base di descrittori comuni - i risultati di apprendimento dell'EQF da una parte e i Descrittori di Dublino per il Processo di Bologna.

L'EQF non ha l'obiettivo di sostituire i sistemi nazionali di istruzione e formazione, ma vuole essere uno strumento - e tale rimane - per la facilitazione della cooperazione tra i differenti paesi. Ogni paese infatti, può creare un proprio quadro nazionale delle qualifiche costruito su di un numero di livelli differenti da quelli dell'EQF, ma che andranno poi collegati - "referenziati" - al quadro europeo.

Il Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA

Il Processo di Bologna è un processo di riforma a carattere europeo al quale partecipano 49 paesi, che si è proposto di realizzare entro il 2010 uno European Higher Education Area - EHEA, con lo scopo di favorire: la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio; la possibilità di proseguire agevolmente gli studi o trovare un'occupazione in un altro paese europeo; la maggiore capacità di attrazione dell'istruzione superiore europea nei confronti di paesi extra-europei. Coerentemente con tali scopi, il Processo di Bologna ha posto come uno dei suoi principali obiettivi la costituzione di Quadri nazionali dei titoli, come emerge nel Comunicato di Berlino

prodotto dai Ministri dei paesi aderenti al Processo: si incoraggiano gli stati partecipanti a elaborare un Quadro nazionale delle proprie qualifiche d'istruzione superiore suddiviso sui tre cicli, il cosiddetto National Qualifications Framework - NQF. Tale strumento si propone di descrivere ogni qualifica in termini di carico di lavoro per gli studenti, di livello, di risultati di apprendimento, di competenze e di profili, al fine di una più corretta leggibilità e comparabilità dei titoli nei differenti sistemi. Inoltre, il framework servirà per dare un'immagine di tutti i titoli presenti in Europa verso i paesi terzi, al fine di presentare sinteticamente l'intera offerta formativa a livello europeo.

Anche il Qualifications Framework del Processo di Bologna è impostato su differenti livelli, denominati in questo caso 'cicli', che si basano su altrettanti risultati di apprendimento definiti Dublin Descriptors, prodotti da un gruppo di esperti successivamente alla Conferenza Ministeriale di Praga (2001): essi sono generici in quanto applicabili ad una vasta gamma di discipline e profili, e inoltre tengono conto delle molteplici articolazioni possibili dei sistemi di Istruzione Superiore nazionali. I Descrittori di Dublino sono enunciazioni generali dei tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un determinato ciclo degli studi; essi vanno intesi come descrizioni e non rappresentano soglie o requisiti minimi, inoltre non sono certamente esaustivi: i descrittori mirano a identificare la natura del titolo nel suo complesso. Essi non hanno carattere disciplinare e non sono circoscritti in determinate aree accademiche o professionali.

Note

7 Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Belarus, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom.

8 <https://www.ehea.info/>

9 "Realizzare lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore" - Comunicato della Conferenza dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore - Berlino, 19 settembre 2003.

Il Processo di Bologna prevede che, in tutti i paesi, gli studi a livello di Istruzione Superiore siano articolati su tre cicli:

- **un primo ciclo** della durata minima di tre anni da 180 a 240 crediti ECTS;
- **un secondo ciclo** della durata di uno o due anni - da 60 a 120 crediti ECTS;
- **un terzo ciclo** di studi dottorali il quale non deve necessariamente essere espresso in forma di crediti (la durata degli studi dottorali nella maggior parte dei paesi è di tre anni) al quale di regola si accede dopo aver accumulato complessivamente 300 crediti ECTS - circa cinque anni di corso.

In linea generale, i titoli corrispondenti a ogni ciclo garantiscono l'accesso al ciclo successivo, tenuto conto delle regole interne stabilite dai vari ordinamenti dei paesi membri. In un solo ciclo possono essere inserite varie tipologie di corsi che possono quindi avere differente durata, differenti obiettivi formativi e possono essere caratterizzati da un'impronta prevalentemente accademica o prevalentemente professionalizzante.

Come è facile intuire, il QF dell'EHEA differisce dall'EQF perché si occupa esclusivamente di qualifiche riferite al settore dell'Higher Education basato su tre cicli degli studi, cioè tutte le qualifiche che si trovano dopo la scuola secondaria superiore - classicamente identificate con gli studi a livello universitario.

Inoltre, tale framework è basato sul concetto di 'crediti', cioè di una unità di misura per stabilire l'impegno necessario in termini di ore-lavoro per l'ottenimento di una qualifica, o anche il 'peso' in termini di ore di ogni qualifica. Il sistema di crediti utilizzato dal QF del Processo di Bologna è l'ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System.

Note

10 "Verso lo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore" -  Comunicato della Conferenza dei Ministri europei dell'Istruzione Superiore - Praga, 19 maggio 2001.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo





UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



REACT EU 